




GUIDA ALLA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA



Consiglio
dell'Unione europea



GUIDA ALLA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA

Avviso

La presente pubblicazione è realizzata dal segretariato generale del Consiglio ed è fornita esclusivamente a titolo informativo. Non impegna la responsabilità delle istituzioni dell'Unione europea né degli Stati membri.

Per ulteriori informazioni sul Consiglio europeo e sul Consiglio consultare il sito:
www.consilium.europa.eu
o contattare il servizio Informazioni al pubblico del segretariato generale del Consiglio:

Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Tel. +32 (0)2 281 56 50
Fax +32 (0)2 281 49 77
public.info@consilium.europa.eu
www.consilium.europa.eu/infopublic



Ulteriori informazioni sull'Unione europea sono disponibili sul sito www.europa.eu

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2016

Edizioni precedenti: 2010, 2011

Print ISBN 978-92-824-5461-9 doi:10.2860/091163 QC-04-15-816-IT-C

PDF ISBN 978-92-824-5447-3 doi:10.2860/061310 QC-04-15-816-IT-N

© Unione europea, 2016

Riutilizzo autorizzato con citazione della fonte.

© Foto di copertina: Fotolia_Onypix

Per qualsiasi riutilizzo del presente materiale, l'autorizzazione deve essere richiesta direttamente al titolare del diritto d'autore.

SOMMARIO

GLOSSARIO DELLE ABBREVIAZIONI E DEGLI ACRONIMI 5

CAPITOLO I — LA PROCEDURA 7

| | |
|---|----|
| Prima lettura del Parlamento europeo e del Consiglio (senza termine)..... | 7 |
| Seconda lettura del Parlamento europeo [3 (+ 1) mesi]..... | 13 |
| Seconda lettura del Consiglio [3 (+ 1) mesi]..... | 14 |
| Riunioni del comitato di conciliazione [6 (+ 2) settimane]..... | 16 |
| Terza lettura del Parlamento europeo e del Consiglio [6 (+ 2) settimane]..... | 18 |

CAPITOLO II — LA NEGOZIAZIONE 20

| | |
|--|----|
| 1. Programmazione dei lavori..... | 20 |
| 2. Le varie fasi della negoziazione nel quadro della procedura legislativa ordinaria..... | 21 |
| Prima lettura..... | 21 |
| Seconda lettura del Parlamento europeo..... | 23 |
| Seconda lettura del Consiglio..... | 24 |
| Conciliazione..... | 25 |

ALLEGATI

| | |
|---|----|
| I Articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea..... | 27 |
| II Dichiarazione sul rispetto dei termini per lo svolgimento della procedura di codecisione..... | 30 |
| III Dichiarazione comune..... | 31 |
| IV Basi giuridiche per la procedura legislativa ordinaria..... | 36 |
| V Procedura legislativa ordinaria — Schema riepilogativo..... | 45 |

GLOSSARIO DELLE ABBREVIAZIONI E DEGLI ACRONIMI

| | |
|---|--|
| Coreper (parte prima e parte seconda) | Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri, responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio. |
| CSA | Comitato speciale «Agricoltura». |
| GU | <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</i> |
| LEX PE-CONS | PE-CONS preparato per la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo. |
| PE-CONS | Documento contenente il testo dell'atto legislativo nella formulazione concordata tra i colegislatori. |
| Punto «A» | Punto all'ordine del giorno del Consiglio presentato per adozione senza discussione. |
| Punto «I/A» | Punto all'ordine del giorno del Coreper presentato per approvazione (senza discussione). |
| SGC | Segretariato generale del Consiglio. |
| TFUE | Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |

CAPITOLO I — LA PROCEDURA

PRIMA LETTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (SENZA TERMINE)

Secondo l'articolo 289 del TFUE, la procedura legislativa ordinaria (precedentemente «codecisione»), descritta all'articolo 294 del TFUE, consiste nell'adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo (PE) e del Consiglio. Queste due istituzioni svolgono il ruolo di colegislatori e sono pertanto i principali interlocutori durante i negoziati. La Commissione ha non solo il ruolo di contribuire a ravvicinare le posizioni del PE e del Consiglio, ma ha anche, fintantoché il Consiglio non ha deliberato, il potere di modificare la propria proposta ovvero, se necessario, di ritirarla. Tale potere di ritiro non può tuttavia investire tale istituzione di un diritto di veto nello sviluppo del procedimento legislativo, il che sarebbe contrario ai principi di attribuzione delle competenze e dell'equilibrio istituzionale. La Commissione deve inoltre esporre al Parlamento e al Consiglio i motivi di tale ritiro, i quali, in caso di contestazione, devono essere suffragati da elementi convincenti ⁽¹⁾. La Commissione è inoltre a disposizione per fornire consulenza ai due colegislatori su questioni politiche, tecniche e di altro tipo. Le tre istituzioni hanno convenuto, in una dichiarazione comune, che esse «*collaborano lealmente durante la procedura, al fine di ravvicinare al massimo le loro posizioni e pertanto rendere possibile, ove opportuno, l'adozione dell'atto in questione in una fase iniziale della procedura*» ⁽²⁾.

La Commissione ha il diritto d'iniziativa e presenta contestualmente le sue proposte legislative al PE e al Consiglio. Tuttavia, in determinate circostanze il diritto di iniziativa può essere esercitato anche da un quarto degli Stati membri ⁽³⁾, dalla Banca centrale europea e dalla Corte di giustizia ⁽⁴⁾. Questi casi specifici sono indicati nel TFUE.

In seguito alla presentazione della proposta della Commissione, ciascuno dei colegislatori può proporre all'altro di avviare negoziati al fine di raggiungere un

(1) Cfr. sentenza del 14 aprile 2015 nella causa C-409/13, *Consiglio dell'Unione europea/Commissione europea* (punti 70-77).

(2) Dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione, GU C 145/5 del 30.6.2007, punti 4, 13, 17, 22 e 27 (cfr. allegato III della presente guida).

(3) Articolo 76, lettera b), TFUE: cooperazione giudiziaria in materia penale e cooperazione di polizia.

(4) Articoli 129, 257 e 281 TFUE (cfr. allegato IV della presente guida).

accordo in prima lettura. La presidenza del Consiglio può contattare il relatore del fascicolo designato dal PE per accertare se sia disposto ad avviare tali negoziati. I due colegislatori devono operare in parallelo affinché possano negoziare tra loro e cercare di adottare l'atto al termine della prima lettura. Un «accordo in prima lettura» consiste nel raggiungimento di un accordo tra i due colegislatori su un testo che sarà adottato dal PE come posizione in prima lettura e che sarà poi approvato dal Consiglio: l'atto deve essere adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del PE ⁽⁵⁾ e pertanto deve formare oggetto di una revisione giuridico-linguistica prima che il PE adotti la sua posizione in prima lettura. A tal fine, occorrono un intenso scambio di informazioni e la disponibilità del Consiglio per contatti esplorativi e negoziali con il PE, che solitamente assumono la forma di triloghi ⁽⁶⁾.

Se il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata (o all'unanimità in caso di obiezioni della Commissione agli emendamenti apportati alla sua proposta) ⁽⁷⁾, approva la posizione del PE in prima lettura, l'atto legislativo è adottato. L'atto legislativo — ossia il testo della proposta della Commissione se il PE non ha apportato emendamenti o il testo della proposta modificata della Commissione — è adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del PE (documento PE-CONS). Successivamente, l'atto è sottoposto alla firma dei presidenti e dei segretari generali del PE e del Consiglio (documento LEX PE-CONS) e quindi pubblicato nella GU. Il trattato non fissa un termine per l'adozione della posizione del PE in prima lettura, né per l'approvazione della posizione del PE da parte del Consiglio.

Se invece non approva la posizione del PE in prima lettura, il Consiglio adotta una propria posizione in prima lettura. Tuttavia, in alcuni casi possono nondimeno essere avviati negoziati con il PE dopo l'adozione della posizione del PE in prima lettura, con l'obiettivo di trovare un accordo prima dell'adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e di fare approvare quest'ultima dal PE senza emendamenti in seconda lettura («accordo rapido in seconda lettura») ⁽⁸⁾.

In ogni caso, il testo su cui è stato raggiunto un accordo tra le delegazioni del Consiglio, e che diventerà la posizione del Consiglio in prima lettura, è sottoposto a revisione giuridico-linguistica. Ciò è dovuto al fatto che in seconda lettura, se il PE approva la posizione del Consiglio in prima lettura o non si pronuncia entro un termine di 3 + 1 mesi, l'atto si considera adottato nella formulazione che corrisponde

⁽⁵⁾ Articolo 294, paragrafi 3 e 4, TFUE.

⁽⁶⁾ Cfr. capitolo II, punto 2, della presente guida.

⁽⁷⁾ Articolo 293, paragrafo 1, TFUE.

⁽⁸⁾ Articolo 294, paragrafo 7, lettera a), TFUE.

alla posizione del Consiglio in prima lettura ⁽⁹⁾. Il testo della posizione del Consiglio in prima lettura è poi trasmesso al PE, corredato della motivazione e di eventuali dichiarazioni del Consiglio e/o della Commissione iscritte nel verbale del Consiglio. La Commissione informa esaurientemente il PE della sua posizione.

⁽⁹⁾ Articolo 294, paragrafo 7, TFUE. Cfr. pag. 12 della presente guida.

Meccanismi della prima lettura del Parlamento europeo

Dopo aver ricevuto la proposta della Commissione, il presidente del PE la deferisce alla commissione parlamentare competente per l'esame di merito e, se necessario, ad altre commissioni che possono esprimersi in materia (articolo 53) ⁽¹⁰⁾. Dopo aver deciso in merito alla procedura da seguire per l'esame della proposta, la commissione designa un relatore sulla proposta della Commissione tra i propri membri titolari o i sostituti permanenti, a meno che non l'abbia già fatto in base al programma legislativo annuale della Commissione (articolo 49).

L'avvio di negoziati per una singola procedura legislativa deve essere autorizzato dalla maggioranza dei membri della commissione competente. Tale autorizzazione comprende anche la relazione approvata in commissione come mandato negoziale (articolo 73, paragrafo 2) e stabilisce la composizione della squadra negoziale del PE, che deve essere guidata dal relatore e presieduta dal presidente della commissione o da un vicepresidente designato dal presidente e comprendere almeno i relatori ombra di ogni gruppo politico (articolo 73, paragrafo 3). A titolo di deroga, qualora la commissione ritenga debitamente giustificato avviare negoziati anteriormente all'approvazione di una relazione, il mandato potrebbe essere costituito da «una serie di emendamenti o da un insieme di obiettivi, priorità o orientamenti chiaramente definiti» (articolo 73, paragrafo 2). In tal caso, la decisione della commissione relativa all'avvio di negoziati è trasmessa a tutti i deputati del PE, sottoposta alla conferenza dei presidenti e infine esaminata in seduta plenaria (articolo 74, paragrafi 1 e 2).

Il relatore è incaricato di presentare un progetto di relazione alla commissione parlamentare. Nel progetto il relatore riassume la proposta della Commissione e i punti di vista delle varie parti interessate. Durante il dibattito in sede di commissione parlamentare la Commissione ha l'opportunità di difendere la propria proposta e di rispondere ai quesiti dei deputati membri della commissione. La commissione parlamentare esamina anzitutto la base giuridica della proposta (articolo 39). Durante l'esame di una proposta la commissione parlamentare competente invita la Commissione e il Consiglio a tenerla informata sull'andamento di detta proposta in seno al Consiglio e ai suoi gruppi di lavoro (articolo 43, paragrafo 2).


La proposta legislativa è esaminata in seduta plenaria in base alla relazione elaborata dalla commissione competente (articolo 59, paragrafo 1) che comprende gli eventuali progetti di emendamento alla proposta, un progetto di risoluzione legislativa ed eventualmente una motivazione. La plenaria può

⁽¹⁰⁾ Regolamento per l'ottava legislatura (a partire da settembre 2015).

altresì esaminare la proposta legislativa senza relazione o conformemente a una procedura semplificata (articolo 50).

Nel progetto di risoluzione la commissione propone che la plenaria approvi o respinga la proposta della Commissione, oppure che adotti emendamenti alla stessa (articolo 59, paragrafo 2). Dopo l'adozione della relazione da parte della commissione, un deputato o un gruppo di deputati o il relatore stesso, spesso a nome di un gruppo politico, può ancora proporre emendamenti durante i dibattiti in seduta plenaria. In linea di massima, i gruppi politici coordinano le rispettive posizioni durante i dibattiti e le votazioni in sede di commissione e in seduta plenaria.

PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA — PRIMA LETTURA



SECONDA LETTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO [3 (+ 1) MESI]

La data dell'annuncio in aula del ricevimento della posizione del Consiglio in prima lettura (in linea di massima, il giovedì della settimana di tornata del PE immediatamente successivo alla sua trasmissione) costituisce l'inizio del termine di tre mesi per la seconda lettura del PE. Questo termine può essere prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. La votazione in seduta plenaria deve svolgersi entro questo termine e al più tardi alla fine del quarto mese (articolo 294, paragrafo 14, TFUE). Il termine si applica alla votazione in seduta plenaria e non alla comunicazione al Consiglio dell'esito della votazione.

La commissione parlamentare esamina la posizione del Consiglio in prima lettura e redige una raccomandazione. In seduta plenaria si delibera in base a tale raccomandazione e si procede a una votazione.

Se la commissione parlamentare raccomanda al PE di approvare la posizione del Consiglio in prima lettura, la regola di voto per il PE è la maggioranza semplice. L'atto si considera adottato conformemente alla posizione del Consiglio in prima lettura. Di conseguenza, l'atto legislativo (cioè la posizione del Consiglio in prima lettura, che si presenta come documento LEX PE-CONS) è sottoposto direttamente alla firma dei presidenti e dei segretari generali del PE e del Consiglio. Esso è in seguito pubblicato nella GU. Se il PE non si pronuncia entro il termine di 3+1 mesi, l'atto è considerato adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio in prima lettura e si applica la stessa procedura.

La reiezione della posizione del Consiglio in prima lettura da parte della maggioranza dei deputati che compongono il PE (invece della maggioranza dei voti espressi) pone fine alla procedura e l'atto proposto si considera non adottato. L'esame del fascicolo potrà essere ripreso soltanto in base ad una nuova proposta della Commissione.

La stessa regola di voto si applica agli emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura presentati da deputati del PE. L'esito della votazione è comunicato al Consiglio e alla Commissione. La Commissione deve formulare un parere sugli emendamenti adottati dal PE in seconda lettura.

Tuttavia, durante la seconda lettura del PE possono aver luogo contatti e negoziati tra le istituzioni, spesso sotto forma di triloghi, al fine di cercare di raggiungere un accordo in seconda lettura che preveda l'adozione da parte del PE di emendamenti preventivamente concordati con il Consiglio e consenta così di evitare una procedura di conciliazione.

SECONDA LETTURA DEL CONSIGLIO [3 (+ 1) MESI]

Il termine per la seconda lettura del Consiglio decorre dal ricevimento ufficiale degli emendamenti scaturiti dalla seconda lettura del PE. Il Consiglio può approvare o respingere tali emendamenti ⁽¹⁾.

Se il Consiglio approva tutti gli emendamenti (il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, ma deve votare all'unanimità per approvare eventuali emendamenti che abbiano formato oggetto di un parere negativo della Commissione) ⁽²⁾, l'atto si considera adottato nella forma della posizione del Consiglio in prima lettura così modificata. Successivamente il testo legislativo (documento LEX PE-CONS) è sottoposto direttamente alla firma dei presidenti e dei segretari generali del PE e del Consiglio e pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Se il Consiglio non è in grado di approvare tutti gli emendamenti del PE in seconda lettura, entro un termine di sei settimane ⁽³⁾ dalla mancata approvazione degli emendamenti del PE da parte del Consiglio il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del PE, convoca il comitato di conciliazione.

Prima di questa data è indispensabile svolgere lavori preparatori ⁽⁴⁾.


⁽¹⁾ Prima che il Consiglio possa decidere se accettare o meno gli emendamenti del PE, deve essere stato concesso alla Commissione un lasso di tempo sufficiente per comunicare il suo parere al Consiglio.

⁽²⁾ Articolo 294, paragrafo 9, TFUE.

⁽³⁾ Questo termine può essere prorogato di due settimane al massimo su iniziativa del PE o del Consiglio e di comune accordo tra le due istituzioni (articolo 294, paragrafo 14, TFUE).

⁽⁴⁾ Cfr. capitolo II della presente guida.

PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA — SECONDA LETTURA



RIUNIONI DEL COMITATO DI CONCILIAZIONE [6 (+ 2) SETTIMANE]

Il comitato di conciliazione è composto dalle delegazioni del PE e del Consiglio, che constano di 28 membri ciascuna. La presidenza del comitato è esercitata congiuntamente da un vicepresidente del PE e da un membro del governo dello Stato membro che esercita la presidenza.

La *delegazione del Consiglio* è composta dai membri del Consiglio o dai loro rappresentanti. In generale, essa consta dei rappresentanti degli Stati membri in seno al Coreper/CSA (comitato speciale «Agricoltura»). La *delegazione del PE* è composta da 28 membri e 28 supplenti (questi ultimi non hanno diritto di voto, salvo qualora sia assente un membro del loro gruppo politico). Tre vicepresidenti del PE sono membri permanenti del comitato di conciliazione e ne esercitano a turno la copresidenza. Gli altri 25 deputati membri della delegazione sono designati dai gruppi politici e appartengono in grande maggioranza alla commissione parlamentare competente per il fascicolo. Nella maggior parte dei casi, la delegazione del PE delibera mediante consenso. In caso di votazione, che può aver luogo in qualsiasi momento del processo di conciliazione, anche su questioni di procedura, la delegazione del PE prende decisioni con almeno 15 voti favorevoli.

La convocazione del comitato di conciliazione fa decorrere un secondo termine di 6 (+ 2) settimane durante il quale detto comitato ha il compito di raggiungere un accordo su un progetto comune ⁽¹⁵⁾. Riunioni di negoziazione ⁽¹⁶⁾ preliminari a quelle del comitato di conciliazione sono condotte, per il Consiglio, dal presidente del Coreper/CSA, in base ad un mandato del Coreper/CSA o a nome della presidenza del Consiglio, presentando proposte che godono di un sostegno sufficiente in seno al Consiglio. I risultati di tali riunioni e triloghi sono successivamente sottoposti all'esame del Coreper/CSA. Possono essere necessarie varie riunioni del comitato di conciliazione prima di poter giungere ad un accordo su un progetto comune. Ciascuna di tali riunioni può essere preceduta da triloghi e riunioni tecniche.

Immediatamente prima della riunione del comitato di conciliazione, i due copresidenti e il commissario procedono a un trilogo per un giro d'orizzonte sui problemi principali della conciliazione e per decidere sul miglior modo di affrontarli durante la riunione. Questo trilogo è solitamente preceduto da una *riunione preparatoria* di ciascuna delegazione.

⁽¹⁵⁾ Per quanto riguarda le competenze e i poteri del comitato di conciliazione, si veda la sentenza del 10 gennaio 2006 nella causa C 344/04, *International Air Transport Association c. Department for Transport*, Racc. 2006, pag. I-403 (punti da 49 a 63).

⁽¹⁶⁾ Triloghi con la partecipazione delle delegazioni del PE e del Consiglio nonché della Commissione, che prende le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento delle posizioni delle due delegazioni.

Il comitato di conciliazione si riunisce alternativamente nei locali del Consiglio e del PE. La regola dell'alternanza vale sia tra i vari fascicoli sia all'interno di ciascun fascicolo. Il regime linguistico di tali riunioni è quello delle sessioni del Consiglio (tutte le lingue ufficiali). Uno dei colegislatori ha la responsabilità primaria (ma condivisa con l'altro colegislatore) ⁽¹⁷⁾ di elaborare il progetto comune e la lettera di trasmissione (cfr. infra).

Non appena l'accordo su un progetto comune sia confermato dal comitato di conciliazione (o successivamente mediante uno scambio di lettere tra i copresidenti del comitato di conciliazione), il colegislatore incaricato prepara il progetto di testo legislativo, in linea di principio nella lingua utilizzata durante i negoziati. Tale progetto è in seguito reso disponibile, previa revisione giuridico-linguistica, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Il progetto comune è trasmesso ai presidenti del PE e del Consiglio con una lettera di trasmissione firmata dai due copresidenti del comitato di conciliazione (di norma, il presidente del Coreper/CSA firma a nome del Consiglio). Tale *lettera di trasmissione del progetto comune*, che funge da processo verbale del comitato di conciliazione e riporta le eventuali dichiarazioni, è parimenti indirizzata, per conoscenza, al membro della Commissione che ha partecipato ai lavori del comitato di conciliazione. Tutti questi passi devono essere compiuti prima della scadenza del termine di 6 (+ 2) settimane.

In caso di mancato accordo sul progetto comune da parte del comitato di conciliazione nel termine stabilito dal trattato, l'atto proposto si considera non adottato.

(17) Punto 38 della dichiarazione comune (cfr. allegato III della presente guida).

TERZA LETTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO [6 (+ 2) SETTIMANE]


L'obiettivo della terza lettura è l'adozione dell'atto da parte di ciascuno dei colegislatori conformemente al progetto comune approvato dal comitato di conciliazione. Il PE delibera a maggioranza dei voti espressi e il Consiglio a maggioranza qualificata. Tuttavia, nella fase della terza lettura ciascuno dei colegislatori può essere il primo a deliberare. In mancanza di approvazione dell'atto proposto da parte di una delle due istituzioni entro il termine previsto per la terza lettura, l'atto si considera non adottato.

La terza lettura si svolge in un termine di sei settimane ⁽¹⁸⁾, che decorre a partire dalla data di approvazione del progetto comune. Non si tratta necessariamente della data dell'ultima riunione del comitato di conciliazione, ma piuttosto della data in cui i due copresidenti del comitato di conciliazione hanno firmato la lettera di trasmissione del progetto comune ai presidenti del PE e del Consiglio.

In seguito all'adozione dell'atto legislativo in questione da parte del PE e del Consiglio, il colegislatore incaricato deve provvedere alla sua firma da parte dei presidenti del PE e del Consiglio. Il Consiglio è responsabile di far pubblicare l'atto nella GU.

⁽¹⁸⁾ Cfr. articolo 294, paragrafo 14, TFUE.

PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA — TERZA LETTURA



CAPITOLO II — LA NEGOZIAZIONE

In linea con il suo ruolo tradizionale di custode della «memoria istituzionale» del Consiglio, il segretariato generale del Consiglio (SGC) promuove e favorisce lo scambio di migliori pratiche tra le presidenze che si succedono. Per l'attività legislativa rientrante nella procedura legislativa ordinaria, le presidenze successive possono avvalersi, per ciascun fascicolo, del sostegno della direzione generale politica competente (detta anche «servizio competente»), del Servizio giuridico e dell'unità «Legislazione», parte della direzione «Relazioni interistituzionali».

I servizi competenti dell'SGC svolgono un ruolo fondamentale nei triloghi nelle fasi di prima e seconda lettura fornendo assistenza alle presidenze. In particolare redigono documenti di lavoro interni del Consiglio, stilano e aggiornano calendari per i triloghi, stilano ed emettono inviti e ordini del giorno per i triloghi (congiuntamente al segretariato del PE), redigono e aggiornano documenti per i triloghi in generale e in particolare documenti negoziali (congiuntamente al segretariato del PE), possono approntare note informative scritte per i triloghi e forniscono consulenza orale prima e durante i triloghi e altre riunioni.

Il Servizio giuridico del Consiglio è a disposizione in tutte le fasi per fornire consulenza alla presidenza del Consiglio sugli aspetti giuridici e procedurali del processo legislativo e sulla redazione dell'atto legislativo.

L'unità «Legislazione» dell'SGC è disponibile per fornire consulenza alle presidenze sulla procedura di codecisione (gestione dei negoziati, procedura e migliori pratiche). Contribuisce ad assicurare che i negoziati nel quadro della codecisione siano condotti e conclusi con efficacia e tempestività e in modo coerente in tutti i settori di intervento. È inoltre responsabile delle successive fasi di adozione, firma e pubblicazione dell'atto legislativo. Ad essa incombe la responsabilità diretta per le proposte di codecisione se e quando entrano nella fase di conciliazione.

1. PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Nello stabilire il calendario di lavoro, ciascuna presidenza del Consiglio riserva una serie di date alle riunioni del comitato di conciliazione ⁽¹⁹⁾. Questa operazione viene

⁽¹⁹⁾ In pratica, varie di queste date sono regolarmente utilizzate per triloghi. Altre date per le riunioni del comitato di conciliazione sono fissate, in funzione delle necessità, nel corso di ciascun semestre.

effettuata, in linea di massima con un anno di anticipo, tra i segretariati del PE e del Consiglio d'intesa con le rispettive autorità. La fissazione di tali date presuppone la disponibilità dei membri delle delegazioni del PE e del Consiglio e, in particolare, di un membro del governo dello Stato membro che esercita la presidenza che dovrà assicurare la copresidenza del comitato di conciliazione.

All'inizio di ciascun semestre, o anche un po' prima, il presidente del Coreper/CSA provvede, in linea di massima, a stabilire contatti preliminari con i tre vicepresidenti del PE incaricati della conciliazione, nonché con i vari presidenti delle commissioni parlamentari e relatori interessati ai fascicoli soggetti alla procedura legislativa ordinaria, per discutere della situazione di tali fascicoli. La discussione può vertere:

- a) sui fascicoli per i quali la conciliazione risulta necessaria a seguito della seconda lettura del PE o probabile in funzione dei risultati prevedibili di una prossima seconda lettura del PE;
- b) sui fascicoli oggetto di seconda lettura al PE per i quali potrebbero risultare utili, per evitare la conciliazione, scambi di informazioni e negoziati informali tra il PE e il Consiglio;
- c) sui fascicoli oggetto di prima lettura che potrebbero potenzialmente essere conclusi con accordi in prima lettura.

Questo primo contatto stabilito dal presidente del Coreper/CSA può essere accompagnato da contatti tra i presidenti dei gruppi di lavoro del Consiglio e i relatori. I segretariati del Consiglio e del PE organizzano tali incontri secondo le istruzioni delle rispettive autorità e redigono i documenti preparatori.

2. LE VARIE FASI DELLA NEGOZIAZIONE NEL QUADRO DELLA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA

Prima lettura

Fase preparatoria

I negoziati nella fase di prima lettura consistono in un esame parallelo del fascicolo da parte di entrambi i colegislatori e in contatti fra le tre istituzioni. In un primo tempo, il Consiglio deve procedere a un esame della proposta della Commissione a livello di gruppo di lavoro, con i necessari passaggi al Coreper/CSA. L'esame dei fascicoli dovrebbe essere programmato in modo da permettere in qualche misura lo svolgimento parallelo dei lavori della commissione parlamentare competente.

Nel corso dell'esame della proposta della Commissione, il gruppo di lavoro del Consiglio segue l'andamento dei lavori in seno alla commissione parlamentare competente. I servizi della Commissione, che assistono alle riunioni del PE e del Consiglio, possono svolgere un ruolo importante in quanto veicolo di informazioni, rispettando tuttavia le regole di lavoro di ogni istituzione.

Dal momento in cui l'esame del fascicolo raggiunge un certo grado di maturità — il che significa che le posizioni delle delegazioni sui principali problemi posti dal fascicolo sono note —, la presidenza del Consiglio può stabilire contatti con i rappresentanti della commissione parlamentare interessata (relatore/presidente della commissione parlamentare).

I negoziati tra le istituzioni nel contesto della codecisione assumono spesso la forma di riunioni trilaterali, note come triloghi, cui partecipano i due colegislatori e la Commissione. I triloghi possono tenersi nei locali dell'uno o dell'altro dei colegislatori. La presidenza del Consiglio (presidente del gruppo di lavoro/presidente del Coreper/CSA) è assistita dal servizio competente incaricato del fascicolo, dal Servizio giuridico e dall'unità «Legislazione».

Triloghi

Per trilogio si intende una riunione trilaterale che si tiene fra le tre istituzioni durante il processo legislativo. Nel contesto della codecisione, i triloghi sono talvolta detti «politici» o «tecnici» (e anche noti come «riunioni tecniche»). È politico un trilogio cui partecipano deputati del PE (ad esempio, il presidente della commissione del PE che si occupa della proposta, il relatore e i relatori ombra) e che è destinato ad affrontare le principali questioni politiche. A un trilogio tecnico, invece, partecipano tendenzialmente, da parte del PE, soltanto il segretariato del PE e assistenti di deputati del PE e/o rappresentanti dei gruppi politici, in quanto è destinato ad affrontare solo questioni secondarie di natura tecnica e non contenziosa e/o questioni di una complessità tecnica tale da richiedere una discussione approfondita per assicurare che i colegislatori giungano ad un'intesa comune. Nel caso di fascicoli oggetto di codecisione per i quali le presidenze del Consiglio abbiano deciso che la squadra negoziale della presidenza del Consiglio debba essere guidata dal presidente del Coreper/CSA, il presidente del Coreper/CSA partecipa soltanto a triloghi politici, mentre il presidente del gruppo di lavoro partecipa ai triloghi tecnici. La natura «politica» o «tecnica» di una questione dovrebbe essere determinata di comune accordo dalla presidenza del Consiglio e dal PE in una fase precoce dei negoziati.

Questi primi contatti servono a chiarire i rispettivi punti di vista, a identificare i punti essenziali di divergenza e a effettuare così una prima valutazione delle possibilità di giungere a una conclusione del fascicolo in prima lettura. La presidenza del Consiglio comunica al Coreper/CSA i risultati ottenuti (il PE procede in modo analogo con l'esame in sede di commissione parlamentare). Il Coreper/CSA, eventualmente a seguito di un esame in seno al gruppo di lavoro, procederà alla valutazione delle possibilità di accordo in prima lettura e preparerà, se del caso, proposte di compromesso.

Nei triloghi, la presidenza del Consiglio dispone, in linea generale, di un mandato del Coreper/CSA. Il rappresentante della presidenza del Consiglio e il/i rappresentante/i del PE cercano di ravvicinare le posizioni delle rispettive istituzioni, allo scopo di definire un risultato della prima lettura del PE (emendamenti alla proposta della

Commissione o assenza di emendamenti) accettabile per il Consiglio. Anche quando è chiaro che non si potrà raggiungere un accordo in prima lettura può essere giustificato proseguire i contatti con il PE per definire con maggior chiarezza i punti di disaccordo. Ciò consentirebbe di aprire la strada a un accordo rapido in seconda lettura o di ridurre il numero degli eventuali emendamenti del PE in seconda lettura.

La prima lettura è quindi caratterizzata da continui contatti/negoziati tra il Consiglio e il PE, seguiti dalla valutazione dei risultati di tali contatti da parte del PE e del Consiglio e dalla definizione delle rispettive posizioni negoziali. La fase di preparazione della conciliazione presenta caratteristiche analoghe.



Sala del trilatero in sede di Consiglio

Seconda lettura del Parlamento europeo

Durante questa fase della procedura, il Consiglio deve seguire da vicino i lavori del PE. Per taluni fascicoli la presidenza del Consiglio può trovarsi nella necessità di stabilire contatti con i rappresentanti del PE per facilitare l'accettazione della posizione del Consiglio in prima lettura, evitarne la reiezione o indurre il PE a limitare i suoi emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura a quelli che siano accettabili per quest'ultimo. In tal caso, potrebbero essere organizzati triloghi come per la prima lettura. Se invece il PE accetta la posizione del Consiglio in prima lettura, l'atto si considera adottato e non occorre che il Consiglio proceda a una seconda lettura.

Seconda lettura del Consiglio

L'SGC emette una nota informativa sul risultato della seconda lettura del PE, con allegati la risoluzione del PE e gli emendamenti proposti. La presidenza del Consiglio fa quindi esaminare quanto prima dal gruppo di lavoro gli emendamenti del PE.

L'esame deve essere condotto in modo approfondito. Non è sufficiente limitarsi a individuare gli emendamenti che saranno o che potrebbero non essere approvati dal Consiglio (o suggerire semplicemente di non approvare in blocco tutti gli emendamenti). In caso di mancata approvazione di emendamenti, il gruppo di lavoro deve iniziare a esaminare possibili testi di compromesso e proporli al Coreper/CSA nella sua prima relazione.

Se il risultato dei lavori del gruppo, confermato dal Coreper/CSA, comporta l'approvazione di tutti gli emendamenti del PE, l'SGC redige una nota «l/A» ai fini dell'adozione dell'atto da parte del Consiglio (posizione del Consiglio in prima lettura modificata dagli emendamenti). Una volta firmato dai presidenti e segretari generali del PE e del Consiglio, l'SGC fa pubblicare l'atto nella GU.

Qualora non tutti gli emendamenti siano approvati, il Consiglio ne informa il PE e il presidente del Consiglio convoca il comitato di conciliazione, d'intesa con il presidente del PE. La data della decisione del Consiglio di non approvare gli emendamenti costituisce la data di decorrenza del termine di 6 (+ 2) settimane per la convocazione del comitato di conciliazione.

Per taluni fascicoli complessi, la presidenza del Consiglio può scegliere di non far constatare al Consiglio l'impossibilità di approvare gli emendamenti subito dopo l'esame di questi ultimi da parte del gruppo di lavoro/Coreper/CSA, di modo che una parte del tempo destinato alla seconda lettura del Consiglio [3 (+ 1) mesi] possa essere utilizzata per riunioni informali con il PE al fine di preparare la conciliazione.

In un primo momento possono aver luogo contatti informali tra il presidente del gruppo di lavoro, assistito dall'SGC (servizio competente + unità «Legislazione») e il relatore, alla presenza di funzionari della Commissione. Non appena ben definite le posizioni negoziali di base delle due istituzioni ⁽²⁰⁾, possono iniziare negoziati sotto forma di triloghi. A questa riunione partecipano, per il Consiglio, il presidente del Coreper/CSA (con la presenza del futuro presidente in qualità di osservatore) e, per il PE, il relatore e talvolta il presidente della commissione parlamentare competente. La Commissione è di norma rappresentata dal direttore generale interessato.

⁽²⁰⁾ In forma di tavole sinottiche a quattro colonne — posizione del Consiglio in prima lettura, emendamenti del PE, posizione del PE (o del relatore), posizione del Consiglio (o proposte della presidenza) — che, sin dalla negoziazione dei fascicoli «Sanità» nel dicembre 1995, costituiscono lo strumento consueto di negoziazione per tutta la durata della conciliazione.

Conciliazione

Fase preparatoria

Tutto il periodo di 6 (+ 2) settimane previsto come termine per la convocazione del comitato di conciliazione può essere sfruttato per contatti, triloghi e riunioni tecniche intesi a ravvicinare le posizioni anteriormente alla prima riunione del comitato di conciliazione. In pratica, questi lavori preparatori informali iniziano non appena si constata che per il Consiglio è politicamente impossibile accettare gli emendamenti del PE in seconda lettura.

Spesso sarà quindi possibile concludere la conciliazione durante la prima riunione del comitato di conciliazione, talvolta persino sotto forma di semplice constatazione dell'accordo prestabilito (una sorta di punto «A», stando alla terminologia delle sessioni del Consiglio). In caso contrario, saranno necessarie varie riunioni del comitato di conciliazione, ciascuna preceduta da triloghi e riunioni tecniche, per giungere a un accordo su un progetto comune.

Pertanto, nel periodo che precede la prima riunione del comitato di conciliazione la presidenza del Consiglio deve essere disponibile per riunioni tecniche tra i segretariati delle tre istituzioni (di norma partecipa anche il presidente del gruppo di lavoro) e per triloghi (con la partecipazione del presidente del Coreper/CSA). Le posizioni negoziali del Consiglio — che costituiscono il mandato della presidenza del Consiglio — sono solitamente definite in anticipo dal Coreper/CSA, che è tenuto informato dal suo presidente sull'esito dei negoziati con il PE.

In taluni casi il presidente del Coreper/CSA prende iniziative negoziali sotto la sua responsabilità personale che impegnano soltanto la presidenza del Consiglio. Si ricorre a questa tecnica negoziale sempre più spesso. La prima offerta del Consiglio assume sovente la forma di compromesso della presidenza del Consiglio. Il PE, dal canto suo, risponde spesso con la posizione del relatore. Queste due offerte provvisorie sono successivamente sottoposte all'approvazione delle delegazioni del Consiglio (Coreper/CSA) e del PE.

La Commissione, rappresentata in linea di massima dal commissario responsabile del fascicolo, partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per ravvicinare le posizioni del PE e del Consiglio, nel debito rispetto del ruolo conferitole dal trattato. La posizione della Commissione non ha tuttavia alcuna influenza sulle norme relative alla maggioranza necessaria per l'adozione del progetto comune da parte del comitato di conciliazione, vale a dire maggioranza qualificata in seno alla delegazione del Consiglio e maggioranza semplice in seno a quella del PE. Il diritto di iniziativa della Commissione non incide dunque nella fase di conciliazione ⁽²¹⁾.

Il comitato dispone della proposta della Commissione, della posizione del Consiglio in prima lettura, degli emendamenti in seconda lettura proposti dal PE, del parere della Commissione su questi ultimi e di un documento di lavoro comune delle delegazioni del PE e del Consiglio. Il documento di lavoro consta di norma di due parti, ossia di una parte A, in cui figurano gli elementi di compromesso sui quali è già stato raggiunto un accordo nel corso dei lavori preparatori, e di una parte B, con i punti in sospeso e le rispettive posizioni negoziali (presentati sotto forma di tavola sinottica a quattro colonne).

Riunione del comitato di conciliazione

La presidenza del Consiglio deve assicurare che un membro di governo (in linea di massima il ministro incaricato del fascicolo in questione) sia presente alle riunioni del comitato di conciliazione per assumerne la copresidenza. In linea generale, la presidenza del Consiglio organizza una sessione informativa con l'SGC prima delle riunioni.

Alcuni fascicoli richiedono varie riunioni del comitato di conciliazione. Sovente tra una riunione e l'altra il ministro che esercita la copresidenza del comitato di conciliazione deve cercare compromessi politici in seno al Consiglio e negoziare su tale base con il suo omologo del PE.

⁽²¹⁾ Cfr. articolo 293, paragrafo 1, TFUE.

ARTICOLO 294 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

1. Quando nei trattati si fa riferimento alla procedura legislativa ordinaria per l'adozione di un atto, si applica la procedura che segue.
2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Prima lettura

3. Il Parlamento europeo adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Consiglio.
4. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto in questione è adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Parlamento europeo.
5. Se il Consiglio non approva la posizione del Parlamento europeo, esso adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Parlamento europeo.
6. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la sua posizione in prima lettura. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.

Seconda lettura

7. Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:
 - a) approva la posizione del Consiglio in prima lettura o non si è pronunciato, l'atto in questione si considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio;
 - b) respinge la posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, l'atto proposto si considera non adottato;
 - c) propone emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, il testo così emendato è comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.

8. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata:
 - a) approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato;
 - b) non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.
9. Il Consiglio delibera all'unanimità sugli emendamenti rispetto ai quali la Commissione ha dato parere negativo.

Conciliazione

10. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti membri rappresentanti il Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei membri rappresentanti il Parlamento europeo entro un termine di sei settimane dalla convocazione, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio in seconda lettura.
11. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio.
12. Se, entro un termine di sei settimane dalla convocazione, il comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto in questione si considera non adottato.

Terza lettura

13. Se, entro tale termine, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione in base al progetto comune; il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti espressi e il Consiglio a maggioranza qualificata. In mancanza di una decisione, l'atto in questione si considera non adottato.
14. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Disposizioni particolari

15. Quando, nei casi previsti dai trattati, un atto legislativo è soggetto alla procedura legislativa ordinaria su iniziativa di un gruppo di Stati membri, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia, il paragrafo 2, il paragrafo 6, seconda frase e il paragrafo 9 non si applicano.

In tali casi, il Parlamento europeo e il Consiglio trasmettono alla Commissione il progetto di atto insieme alle loro posizioni in prima e seconda lettura. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono chiedere il parere della Commissione durante tutta la procedura, parere che la Commissione può altresì formulare di sua iniziativa. Se lo reputa necessario, essa può anche partecipare al comitato di conciliazione conformemente al paragrafo 11.

DICHIARAZIONE SUL RISPETTO DEI TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI CODECISIONE ⁽²²⁾

La conferenza invita il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ad adoperarsi affinché la procedura di codecisione si svolga il più rapidamente possibile. Essa ricorda l'importanza del rigoroso rispetto dei termini stabiliti all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea e conferma che il ricorso ad una proroga di tali termini, previsto al paragrafo 7 di detto articolo, dovrebbe essere preso in considerazione soltanto ove sia strettamente necessario. Il periodo effettivo che intercorre tra la seconda lettura del Parlamento europeo e l'esito della procedura del comitato di conciliazione non dovrebbe in alcun caso essere superiore a nove mesi.

⁽²²⁾ Dichiarazione n. 34 allegata all'Atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Amsterdam. Dichiarazione in vigore.

II

(Comunicazioni)

DICHIARAZIONI COMUNI

PARLAMENTO EUROPEO
CONSIGLIO
COMMISSIONEDICHIARAZIONE COMUNE SULLE MODALITÀ PRATICHE DELLA PROCEDURA DI
CODECISIONE (ARTICOLO 251 DEL TRATTATO CE)

(2007/C 145/02)

PRINCIPI GENERALI

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, in seguito congiuntamente «le istituzioni», constataano che si è dimostrata valida l'attuale prassi dei contatti tra la presidenza del Consiglio, la Commissione e i presidenti delle commissioni competenti o i relatori del Parlamento europeo nonché tra i copresidenti del comitato di conciliazione.
2. Le istituzioni confermano che tale prassi, che si è sviluppata per tutte le fasi della procedura di codecisione, deve continuare ad essere incoraggiata. Le istituzioni si impegnano ad esaminare i loro metodi di lavoro al fine di fare un uso ancora più efficace di tutto il campo d'applicazione della procedura di codecisione, come fissato dal trattato CE.
3. La presente dichiarazione comune chiarisce i suddetti metodi di lavoro e le modalità pratiche per applicarli. Essa integra l'Accordo interistituzionale su «Legiferare meglio»⁽¹⁾ ed in particolare le sue disposizioni relative alla procedura di codecisione. Le istituzioni dichiarano che rispetteranno pienamente tali impegni conformemente ai principi di trasparenza, responsabilità ed efficienza. In tale contesto le istituzioni devono prestare particolare attenzione a effettuare progressi sulle proposte di semplificazione, rispettando nel contempo l'acquis comunitario.
4. Le istituzioni collaborano lealmente durante la procedura, al fine di ravvicinare al massimo le loro posizioni e pertanto rendere possibile, ove opportuno, l'adozione dell'atto in questione in una fase iniziale della procedura.
5. Per il raggiungimento di detto obiettivo esse collaborano mediante appropriati contatti interistituzionali per controllare l'evoluzione dei lavori e analizzarne il grado di convergenza in tutte le fasi della procedura di codecisione.
6. Le istituzioni, conformemente alle rispettive regole interne di procedura, si impegnano a scambiare regolarmente informazioni sui progressi effettuati per le pratiche di codecisione. Le istituzioni si adoperano affinché i rispettivi calendari di lavoro siano, per quanto possibile, coordinati, al fine di consentire lo svolgimento della procedura in maniera coerente e concordante. Esse, pertanto, cercano di fissare un calendario indicativo per le varie fasi fino all'adozione finale delle varie proposte legislative, rispettando pienamente la natura politica del processo decisionale.

(1) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

7. La collaborazione tra le istituzioni, nel contesto della codecisione, spesso assume la forma di riunioni tripartite («consultazioni a tre»). Tali consultazioni a tre si sono dimostrate valide e flessibili, aumentando notevolmente le possibilità di giungere ad un accordo nella fase di prima e di seconda lettura ed anche contribuendo alla preparazione dei lavori del comitato di conciliazione.
8. Dette consultazioni a tre si svolgono abitualmente in un contesto informale. Esse possono essere indette in tutte le fasi della procedura e a vari livelli di rappresentanza, a seconda della natura della discussione prevista. Ogni istituzione, conformemente alle rispettive regole di procedura, designa i propri partecipanti per ogni riunione, definisce il mandato per i negoziati e informa tempestivamente le altre istituzioni in merito agli accordi relativi alle riunioni.
9. Per quanto possibile ogni progetto di testo di compromesso che sarà sottoposto a discussione in una riunione successiva è fatto circolare anticipatamente tra tutti i partecipanti. Per aumentare la trasparenza, ove possibile, è data comunicazione delle consultazioni a tre che si svolgeranno all'interno del Parlamento europeo e del Consiglio.
10. La Presidenza del Consiglio si adopera per partecipare alle riunioni delle commissioni parlamentari. Essa considererà attentamente ogni richiesta di fornire informazioni sulla posizione del Consiglio, se opportuno.

PRIMA LETTURA

11. Le istituzioni collaborano lealmente, allo scopo di avvicinare al massimo le loro posizioni affinché, per quanto possibile, l'atto possa essere adottato in prima lettura.

Accordo nella fase di prima lettura del Parlamento europeo

12. Vengono stabiliti dei contatti appropriati per agevolare lo svolgimento della procedura in prima lettura.
13. La Commissione si adopera per favorire tali contatti ed esercita il proprio diritto di iniziativa in modo costruttivo, al fine di agevolare il ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto dell'equilibrio interistituzionale e del ruolo che le conferisce il trattato.
14. Qualora venga raggiunto un accordo, mediante negoziati informali, in sede di consultazione a tre, il presidente del Coreper trasmette, con lettera al presidente della commissione parlamentare competente, i dettagli del contenuto dell'accordo, sotto forma di emendamenti alla proposta della Commissione. Detta lettera indica la volontà del Consiglio di accettare tale risultato, previa verifica effettuata dai giuristi linguisti, qualora esso fosse confermato dal voto in seduta plenaria. Copia della lettera è trasmessa alla Commissione.
15. In detto contesto ove la conclusione di un dossier in prima lettura sia imminente, le informazioni sull'intenzione di concludere un accordo devono essere rese disponibili al più presto.

Accordo nella fase di posizione comune del Consiglio

16. Qualora non sia stato raggiunto un accordo nella prima lettura del Parlamento europeo, è possibile continuare i contatti per concludere un accordo in fase di posizione comune.
17. La Commissione si adopera per favorire tali contatti ed esercita il proprio diritto di iniziativa in modo costruttivo, al fine di agevolare il ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto dell'equilibrio interistituzionale e del ruolo che le conferisce il trattato.
18. Qualora venga raggiunto un accordo in questa fase, il presidente della commissione parlamentare competente indica con lettera al presidente del Coreper le sue raccomandazioni alla seduta plenaria di accettare la posizione comune del Consiglio senza emendamenti, previa conferma della posizione comune da parte del Consiglio e previa verifica da parte dei giuristi linguisti. Copia della lettera è trasmessa alla Commissione.

SECONDA LETTURA

19. Nella relazione illustrativa il Consiglio espone il più chiaramente possibile i motivi che l'hanno indotto ad adottare la sua posizione comune. In seconda lettura il Parlamento europeo tiene nella massima considerazione detti motivi, nonché la posizione della Commissione.
20. Prima di trasmettere la posizione comune, il Consiglio si adopera, in consultazione con il Parlamento europeo e la Commissione, per valutare la data di trasmissione, al fine di garantire la massima efficienza della procedura legislativa in seconda lettura.

Accordo nella fase di seconda lettura del Parlamento europeo

21. Appena la posizione comune del Consiglio è trasmessa al Parlamento europeo, si riprendono gli opportuni contatti per comprendere meglio le rispettive posizioni e per consentire che la procedura legislativa si concluda il più rapidamente possibile.
22. La Commissione si adopera per favorire tali contatti ed esprime il proprio parere al fine di facilitare un ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto dell'equilibrio interistituzionale e del ruolo che le conferisce il trattato.
23. Qualora venga raggiunto un accordo, mediante negoziati informali in sede di consultazione a tre, il presidente del Coreper trasmette, con lettera al presidente della commissione parlamentare competente, i dettagli del contenuto dell'accordo sotto forma di emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Detta lettera indica la volontà del Consiglio di accettare tale risultato, previa verifica effettuata dai giuristi linguisti, qualora esso fosse confermato dal voto in seduta plenaria. Copia della lettera è trasmessa alla Commissione.

CONCILIAZIONE

24. Qualora risulti chiaro che il Consiglio non potrà accettare tutti gli emendamenti del Parlamento europeo in seconda lettura e ove il Consiglio sia disposto a presentare la sua posizione sarà organizzata una prima consultazione a tre. Ogni istituzione, conformemente alle rispettive regole di procedura, designa i propri partecipanti ad ogni riunione e definisce il mandato per i negoziati. La Commissione indica quanto prima possibile, ad entrambe le delegazioni, le proprie intenzioni in merito al suo parere sugli emendamenti di seconda lettura del Parlamento europeo.
25. Le consultazioni a tre si svolgono durante la procedura di conciliazione al fine di risolvere i problemi esistenti e preparare la base per il raggiungimento di un accordo in sede di comitato di conciliazione. I risultati delle consultazioni a tre sono discussi ed eventualmente approvati nel corso delle riunioni delle rispettive istituzioni.
26. Il comitato di conciliazione è convocato dal presidente del Consiglio con l'accordo del presidente del Parlamento europeo e nel dovuto rispetto delle disposizioni del trattato.
27. La Commissione partecipa ai lavori di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali iniziative possono consistere in progetti di testi di compromesso, viste le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio e nel rispetto del ruolo che il trattato conferisce alla Commissione.
28. Il comitato di conciliazione è presieduto congiuntamente dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio. Le riunioni del comitato sono presiedute a turno da ciascuno dei copresidenti.
29. Le date di riunione del comitato di conciliazione e i relativi ordini del giorno sono fissati dai copresidenti di comune accordo, al fine di rendere efficace il funzionamento del comitato stesso nel corso della procedura di conciliazione. La Commissione è consultata sulle date previste. Il Parlamento europeo e il Consiglio fissano, a titolo indicativo, date appropriate per la procedura di conciliazione e ne informano la Commissione.
30. I copresidenti possono iscrivere diversi punti all'ordine del giorno di qualsiasi riunione del comitato di conciliazione. Oltre al tema principale («punti-B»), per il quale non sia stato ancora raggiunto l'accordo, possono essere aperte o chiuse, senza discussione, procedure di conciliazione su altri argomenti («punti-A»).
31. Nel rispetto delle disposizioni del trattato relative ai termini, il Parlamento europeo e il Consiglio tengono conto, per quanto possibile, delle esigenze di calendario, in particolare di quelle connesse ai periodi di interruzione delle attività delle istituzioni nonché alle elezioni del Parlamento europeo. In ogni caso, l'interruzione dei lavori deve essere quanto più breve possibile.
32. Il comitato di conciliazione si riunisce alternativamente nei locali del Parlamento europeo e del Consiglio per giungere ad una pari ripartizione dei servizi, inclusi quelli di interpretazione.
33. Il comitato di conciliazione dispone della proposta della Commissione, della posizione comune del Consiglio e del relativo parere della Commissione, degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo e del parere della Commissione su questi ultimi, nonché di un documento di lavoro comune delle delegazioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Detto documento di lavoro consente agli utenti di identificare facilmente i problemi in discussione e di farvi riferimento con efficienza. Di regola, la Commissione presenta il proprio parere entro tre settimane dalla ricezione ufficiale del risultato del voto del Parlamento europeo ed al più tardi all'inizio dei lavori di conciliazione.

34. I copresidenti possono sottoporre testi all'approvazione del comitato di conciliazione.
35. L'accordo su un progetto comune è constatato nel corso di una riunione del comitato di conciliazione, oppure, successivamente, tramite uno scambio di lettere tra i copresidenti. Copia delle lettere è trasmessa alla Commissione.
36. Qualora il comitato di conciliazione pervenga ad un accordo su un progetto comune, il testo, dopo essere stato messo a punto dai giuristi linguisti, è sottoposto all'approvazione formale dei copresidenti. Tuttavia in casi eccezionali, al fine di rispettare le scadenze, può essere sottoposto all'approvazione dei copresidenti un progetto di testo comune.
37. I copresidenti trasmettono il progetto comune così approvato ai presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio tramite lettera firmata congiuntamente. Qualora il comitato di conciliazione non possa esprimere il proprio accordo su un progetto comune, i copresidenti ne informano i presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio tramite lettera firmata congiuntamente. Queste lettere fungono da processo verbale. Copia di tali lettere è trasmessa alla Commissione per informazione. I documenti di lavoro utilizzati nel corso della procedura di conciliazione saranno accessibili nel registro di ogni istituzione, una volta che la procedura stessa sia stata conclusa.
38. I compiti di segreteria del comitato di conciliazione sono svolti congiuntamente dal segretariato generale del Parlamento europeo e dal segretariato generale del Consiglio, associandovi il segretariato generale della Commissione.

DISPOSIZIONI GENERALI


39. Se il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono assolutamente necessario prorogare i termini di cui all'articolo 251 del trattato, ne informano il presidente dell'altra istituzione e la Commissione.
40. Qualora venga raggiunto un accordo in prima o in seconda lettura oppure in fase di conciliazione, il testo concordato viene messo a punto dai giuristi linguisti del Parlamento europeo e del Consiglio che operano in stretta collaborazione e in reciproco accordo.
41. Nessuna modifica viene apportata ad alcun testo concordato senza l'accordo esplicito, a livello appropriato, del Parlamento europeo e del Consiglio.
42. La messa a punto del testo concordato è effettuata tenendo in debito conto le diverse procedure del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare per quanto riguarda le scadenze per la conclusione delle procedure interne. Le istituzioni si impegnano a non utilizzare le scadenze fissate per la messa a punto degli atti da parte dei giuristi linguisti per riaprire discussioni su problemi di fondo.
43. Il Parlamento europeo e il Consiglio concordano la presentazione dei testi da essi preparati congiuntamente.
44. Per quanto possibile le istituzioni si impegnano a utilizzare clausole standardizzate reciprocamente accettabili da incorporare negli atti adottati nel quadro della procedura di codecisione, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sull'esercizio dei poteri di esecuzione (conformemente alla decisione sulle procedure di comitato⁽¹⁾), l'entrata in vigore, il recepimento e l'applicazione degli atti e il rispetto del diritto d'iniziativa della Commissione.
45. Le istituzioni si adoperano per tenere una conferenza stampa comune, al fine di comunicare il risultato positivo della procedura legislativa in prima o in seconda lettura oppure in fase di conciliazione. Esse inoltre, provvedono ad emanare comunicati stampa congiunti.
46. Dopo l'adozione dell'atto legislativo in codecisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, il testo è presentato alla firma del presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio nonché dei segretari generali di tali istituzioni.
47. I presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio ricevono il testo per la firma nella loro lingua rispettiva e per quanto possibile firmano il testo insieme in una cerimonia congiunta da organizzare mensilmente in modo da firmare atti importanti alla presenza dei media.

(1) Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23). Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 27.7.2006, pag. 11).

48. Il testo firmato congiuntamente è trasmesso per pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La pubblicazione avviene normalmente entro due mesi dall'adozione dell'atto legislativo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.
49. Qualora un'istituzione rilevi un errore materiale o manifesto in un testo (o in una delle sue versioni linguistiche), ne informa immediatamente le altre istituzioni. Se tale errore riguarda un atto non ancora adottato dal Parlamento europeo o dal Consiglio, i giuristi linguisti del Parlamento europeo e del Consiglio preparano, in stretta collaborazione, gli errata corrige necessari. Se l'errore riguarda un atto già adottato da una o da entrambe le istituzioni, che sia stato pubblicato o meno, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano di comune accordo una rettifica redatta secondo le rispettive procedure.

Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemilasette.

Per il Parlamento europeo
Il Presidente



Per il Consiglio dell'Unione europea
Il Presidente



Per la Commissione delle
Comunità europee
Il Presidente



BASI GIURIDICHE PER LA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA

| Base giuridica | Descrizione | Elementi procedurali ⁽²³⁾ |
|--------------------------|--|--------------------------------------|
| Articolo 14 | Servizi di interesse economico generale | |
| Articolo 15, paragrafo 3 | Accesso ai documenti delle istituzioni | |
| Articolo 16, paragrafo 2 | Autorità di vigilanza indipendenti per la protezione dei dati di carattere personale | |
| Articolo 18 | Divieto di discriminazione in base alla nazionalità | |
| Articolo 19, paragrafo 2 | Principi di base della lotta contro le discriminazioni | |
| Articolo 21, paragrafo 2 | Facilitazione della libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione | |
| Articolo 24 | Iniziativa dei cittadini | |
| Articolo 33 | Cooperazione doganale | |

⁽²³⁾ Nel quadro della procedura legislativa ordinaria, la regola di voto del Consiglio è la maggioranza qualificata. Dal 1° novembre 2014, tale maggioranza qualificata è definita all'articolo 16, paragrafo 4, TUE e all'articolo 238, paragrafo 2, TFUE. Se non tutti i membri del Consiglio partecipano alla votazione, si applica l'articolo 238, paragrafo 3, TFUE. A titolo di misura transitoria, tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo 2017 un membro del Consiglio può chiedere che la maggioranza qualificata sia calcolata con un sistema di voti ponderati definito all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie.

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Articolo 42, primo comma | Applicazione delle regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli | Consultazione del CESE |
| Articolo 43, paragrafo 2 | Organizzazione comune dei mercati agricoli | Consultazione del CESE |
| Articolo 46 | Libera circolazione dei lavoratori | Consultazione del CESE |
| Articolo 48 | Norme in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti | Articolo 294, fatte salve le disposizioni dell'articolo 48, secondo comma |
| Articolo 50, paragrafo 1 | Libertà di stabilimento | Consultazione del CESE |
| Articolo 51, secondo comma | Esclusione di talune attività dall'applicazione delle disposizioni relative alla libertà di stabilimento | |
| Articolo 52, paragrafo 2 | Coordinamento delle disposizioni che contemplano un regime particolare di stabilimento per i cittadini stranieri | |
| Articolo 53, paragrafo 1 | Reciproco riconoscimento delle qualifiche ai fini della libertà di stabilimento | |
| Articolo 56, secondo comma | Estensione della libera prestazione dei servizi a cittadini di un paese terzo | |
| Articolo 59, paragrafo 1 | Liberalizzazione dei servizi | Consultazione del CESE |

| | | |
|--------------------------|--|--|
| Articolo 62 | Esclusione di talune attività dall'applicazione delle disposizioni relative alla libera prestazione dei servizi | |
| | Coordinamento delle disposizioni che contemplano un regime particolare di libera prestazione dei servizi per i cittadini stranieri | |
| | Reciproco riconoscimento delle qualifiche ai fini della libera prestazione dei servizi | |
| Articolo 64, paragrafo 2 | Movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, in relazione a investimenti diretti | |
| Articolo 75, primo comma | Misure amministrative in materia di prevenzione del terrorismo applicabili ai movimenti di capitali e ai pagamenti | |
| Articolo 77, paragrafo 2 | Misure relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione | |
| Articolo 78, paragrafo 2 | Misure relative a un sistema europeo comune di asilo | |
| Articolo 79, paragrafo 2 | Politica comune dell'immigrazione | |
| Articolo 79, paragrafo 4 | Misure volte a incentivare e sostenere l'integrazione dei cittadini di paesi terzi | |
| Articolo 81, paragrafo 2 | Cooperazione giudiziaria in materia civile | |
| Articolo 82, paragrafo 1 | Cooperazione giudiziaria in materia penale | Articolo 294, fatte salve le disposizioni dell'articolo 76, lettera b) |

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Articolo 82, paragrafo 2 | Norme minime relative al riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale | Articolo 294, fatte salve le disposizioni dell'articolo 76, lettera b) e dell'articolo 82, paragrafo 3 |
| Articolo 83, paragrafo 1 | Norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave e transnazionale | Articolo 294, fatte salve le disposizioni dell'articolo 76, lettera b) e dell'articolo 83, paragrafo 3 |
| Articolo 83, paragrafo 2 | Ravvicinamento delle legislazioni (norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni) | Articolo 294, fatte salve le disposizioni dell'articolo 76, lettera b) e dell'articolo 83, paragrafo 3 |
| Articolo 84 | Misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità | Articolo 294, fatte salve le disposizioni dell'articolo 76, lettera b) |
| Articolo 85, paragrafo 1 | Struttura, funzionamento, sfera d'azione e compiti di Eurojust | Articolo 294, fatte salve le disposizioni dell'articolo 76, lettera b) |
| Articolo 87, paragrafo 2 | Misure relative alla cooperazione di polizia | Articolo 294, fatte salve le disposizioni dell'articolo 76, lettera b) |
| Articolo 88, paragrafo 2 | Struttura, funzionamento, sfera d'azione e compiti di Europol | Articolo 294, fatte salve le disposizioni dell'articolo 76, lettera b) |
| Articolo 91, paragrafo 1 | Politica comune dei trasporti (ferroviari, su strada e per vie navigabili) | Consultazione del CESE e del CdR |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Articolo 100, paragrafo 2 | Politica comune dei trasporti (navigazione marittima e aerea) | Consultazione del CESE e del CdR |
| Articolo 114, paragrafo 1 | Misure relative al ravvicinamento delle legislazioni nel mercato interno | Consultazione del CESE |
| Articolo 116, secondo comma | Eliminazione delle distorsioni di concorrenza | |
| Articolo 118, primo comma | Misure relative alla protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione | |
| Articolo 121, paragrafo 6 | Modalità della procedura di sorveglianza multilaterale delle politiche economiche | |
| Articolo 129, paragrafo 3 | Modifica di taluni articoli dello statuto del SEBC | Iniziativa legislativa su raccomandazione della BCE (con consultazione della Commissione) o su proposta della Commissione (con consultazione della BCE) |
| Articolo 133 | Misure necessarie per l'utilizzo dell'euro | Consultazione della BCE |
| Articolo 136, paragrafo 1 | Talune misure relative all'euro | Articolo 294, fatte salve le disposizioni dell'articolo 136, paragrafo 2 e dell'articolo 238, paragrafo 3 |
| Articolo 149, primo comma | Misure di incentivazione nel settore dell'occupazione | Consultazione del CESE e del CdR |

| | | |
|--|--|--|
| Articolo 153, paragrafo 2, primo e secondo comma | Talune misure relative alla politica sociale | Articolo 294, fatte salve le disposizioni dell'articolo 153, paragrafo 2, terzo comma; Consultazione del CESE e del CdR |
| Articolo 157, paragrafo 3 | Applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego | Consultazione del CESE |
| Articolo 164 | Regolamenti di applicazione relativi al Fondo sociale europeo | Consultazione del CESE e del CdR |
| Articolo 165, paragrafo 4, primo trattino | Misure di incentivazione in materia di istruzione | Consultazione del CESE e del CdR |
| Articolo 166, paragrafo 4 | Misure relative alla politica di formazione professionale | Consultazione del CESE e del CdR |
| Articolo 167, paragrafo 5, primo trattino | Misure di incentivazione in materia di cultura | Consultazione del CdR |
| Articolo 168, paragrafo 4 | Talune misure di sanità pubblica | Consultazione del CESE e del CdR |
| Articolo 168, paragrafo 5 | Talune misure relative alla salute umana | Consultazione del CESE e del CdR |
| Articolo 169, paragrafo 3 | Misure di sostegno e di integrazione in materia di protezione dei consumatori | Consultazione del CESE |
| Articolo 172, primo comma | Orientamenti, azione e sostegno ai progetti di interesse comune in materia di reti transeuropee | Articolo 294, fatte salve le disposizioni dell'articolo 172, secondo comma; Consultazione del CESE e del CdR |


| | | |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Articolo 173, paragrafo 3 | Misure specifiche di sostegno in materia di industria | Consultazione del CESE |
| Articolo 175, terzo comma | Azioni specifiche (al di fuori dei fondi a finalità strutturale) in materia di coesione economica, sociale e territoriale | Consultazione del CESE e del CdR |
| Articolo 177, primo comma | Compiti, obiettivi prioritari e organizzazione dei fondi a finalità strutturale | Consultazione del CESE e del CdR |
| Articolo 177, primo comma | Norme generali e altre disposizioni applicabili ai fondi a finalità strutturale | Consultazione del CESE e del CdR |
| Articolo 177, secondo comma | Istituzione di un Fondo di coesione in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti | Consultazione del CESE e del CdR |
| Articolo 178 | Regolamenti di applicazione relativi al FESR | Consultazione del CESE e del CdR |
| Articolo 182, paragrafo 1 | Programma quadro pluriennale in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico | Consultazione del CESE |
| Articolo 182, paragrafo 5 | Misure necessarie all'attuazione dello spazio europeo della ricerca | Consultazione del CESE |
| Articolo 188, secondo comma | Talune misure di attuazione del programma quadro pluriennale in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico | Consultazione del CESE |
| Articolo 189, paragrafo 2 | Misure in materia di politica spaziale europea | |
| Articolo 192, paragrafo 1 | Taluni aspetti della politica dell'ambiente | Consultazione del CESE e del CdR |
| Articolo 192, paragrafo 3 | Adozione dei programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari della politica dell'ambiente | Consultazione del CESE e del CdR |
| Articolo 194, paragrafo 2 | Politica nel settore dell'energia, ad eccezione delle misure di natura fiscale | Consultazione del CESE e del CdR |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Articolo 195, paragrafo 2 | Azione nel settore del turismo | |
| Articolo 196, paragrafo 2 | Azione in materia di protezione civile | |
| Articolo 197, paragrafo 2 | Misure necessarie in materia di cooperazione amministrativa nell'attuazione del diritto dell'Unione | |
| Articolo 207, paragrafo 2 | Quadro di attuazione della politica commerciale comune | |
| Articolo 209, paragrafo 1 | Misure necessarie per l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo | |
| Articolo 212, paragrafo 2 | Misure necessarie per l'attuazione della cooperazione economica, finanziaria e tecnica | |
| Articolo 214, paragrafo 3 | Definizione del quadro di attuazione dell'aiuto umanitario | |
| Articolo 214, paragrafo 5 | Statuto e modalità di funzionamento del corpo volontario europeo di aiuto umanitario | |
| Articolo 224 | Statuto dei partiti politici a livello europeo | |
| Articolo 257, primo comma | Istituzione di tribunali specializzati affiancati al Tribunale | Iniziativa legislativa su richiesta della Corte di giustizia (con consultazione della Commissione) o su proposta della Commissione (con consultazione della Corte di giustizia) |

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| Articolo 281, secondo comma | Modifica di talune disposizioni dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea | Iniziativa legislativa su richiesta della Corte di giustizia (con consultazione della Commissione) o su proposta della Commissione (con consultazione della Corte di giustizia) |
| Articolo 291, paragrafo 3 | Regole e principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione | |
| Articolo 298, paragrafo 2 | Disposizioni relative all'amministrazione europea | |
| Articolo 322, paragrafo 1, lettera a) | Talune regole finanziarie (incluse le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti) | Consultazione della Corte dei conti |
| Articolo 322, paragrafo 1, lettera b) | Regole che organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari | Consultazione della Corte dei conti |
| Articolo 325, paragrafo 4 | Misure di prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione | Consultazione della Corte dei conti |
| Articolo 336 | Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti dell'Unione | Consultazione delle altre istituzioni interessate |
| Articolo 338, paragrafo 1 | Misure per l'elaborazione di statistiche | |

PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA — SCHEMA RIEPILOGATIVO

ALLEGATO V



COME OTTENERE LE PUBBLICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Pubblicazioni gratuite:

- una sola copia:
tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>);
- più di una copia o poster/carte geografiche:
presso le rappresentanze dell'Unione europea (http://ec.europa.eu/represent_it.htm),
presso le delegazioni dell'Unione europea nei paesi terzi
(http://eeas.europa.eu/delegations/index_it.htm),
contattando uno dei centri Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_it.htm),
chiamando il numero 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito in tutta l'UE) (*).

(*) Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite (con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

Pubblicazioni a pagamento:

- tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>).



Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Tel. +32 (0)2 281 61 11
www.consilium.europa.eu



■ Ufficio delle pubblicazioni

| Print | PDF |
|---|---|
| ISBN 978-92-824-5461-9 | ISBN 978-92-824-5447-3 |
| doi:10.2860/091163 | doi:10.2860/061310 |
| QC-04-15-816-IT-C | QC-04-15-816-IT-N |